



CITTÀ di MELZO

Gestione del Territorio

**REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A
NOVE POSTI**

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione

Art. 2 – Normativa di riferimento

Art. 3 – Definizione del servizio

Art. 4 – Requisiti e ubicazione della rimessa

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio

Art. 6 - Cumulo dei titoli

Art. 7 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Art. 8 - Tariffe

CAPO III - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 - Impedimenti soggettivi

Art. 11 - Numero delle autorizzazioni

CAPO IV - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13 - Contenuti del bando di concorso

Art. 14 - Valutazione delle domande e dei titoli preferenziali e formazione graduatoria

Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 16 - Validità delle autorizzazioni

CAPO V - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

Art. 18 - Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

CAPO VI - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI

Art. 19 - Caratteristiche e riconoscibilità dei veicoli

Art. 20 - Sostituzione dei veicoli

CAPO VII - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 21 - Inizio del servizio

Art. 22 - Sospensione volontaria dell'attività – Ferie ed aspettative

Art. 23- Cessazione

Art. 24 - Variazioni non soggette ad autorizzazione

Art. 25 - Obblighi dei conducenti

Art. 26 - Diritti dei conducenti

Art. 27 - Divieti per i conducenti

Art. 28 - Comportamento dell'utente durante il servizio

Art. 29 - Reclami ed esposti

Art. 30 - Responsabilità del titolare

Art. 31 - Interruzione del trasporto

Art. 32 - Collaborazione familiare e sostituzione alla guida

Art. 33 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

CAPO VIII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 34 - Vigilanza

Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione

Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 38 - Effetti conseguenti alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del regolamento

Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione, in materia di servizio di autonoleggio con conducente con veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. L'attività di autonoleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, volta a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone dietro versamento di corrispettivo, necessita di autorizzazione comunale all'esercizio rilasciata dal Responsabile del Settore competente.
3. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento l'esercizio del servizio di noleggio mediante autobus, il trasporto pubblico di linea e comunque il trasporto di persone effettuato senza versamento di corrispettivo, nonché gli autoveicoli per uso speciale ed in particolare i veicoli ad uso proprio, quali autoambulanze di soccorso per emergenze speciali in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'articolo 15 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 15/4/1995, n. 20.
2. Il presente regolamento ha la seguente normativa di riferimento:
 - legge 15/1/1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - legge regionale 15/4/1995, n. 20 "Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente";
 - legge regionale 29/10/1998, n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia";
 - D.Lgs 30/4/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.M. Trasporti 15/12/1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - D.M. Trasporti 20/4/1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".Legge regionale 14/07/2009 n. 11 TU Trasporti;

Art. 3 – Definizione del servizio

1. Il servizio di autonoleggio di cui al presente regolamento si rivolge all'utenza specifica che avanza, apposta richiesta al noleggiatore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
2. Il servizio di autonoleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il

servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Art. 4 – Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio dell'impresa di autonoleggio con conducente di cui al presente regolamento è subordinato alla disponibilità nel territorio comunale di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. **(vedi successivo art. 9)**
2. Per rimessa si intende il luogo ove i veicoli stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
3. La rimessa deve essere rispondente alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altra normativa attinente.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente di cui al presente regolamento è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 o ai Soggetti di cui all'art. 7 della normativa regionale che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 21/1992 (servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale) o di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 11/8/2003, n. 218, in possesso dei requisiti prescritti.
2. Le autorizzazioni sono cedibili soltanto ai sensi degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.
3. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di N.C.C. a seguito di rinuncia, revoca o decadenza di una autorizzazione, oppure in caso di trasferimento, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
4. L'originale dell'autorizzazione, con le successive comunicazioni di variazioni (subingresso e altre), deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne, unitamente al libretto di circolazione, l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 6 - Cumulo dei titoli

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. In capo al medesimo soggetto, è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. di autovetture fino ad un massimo di n. 1.
3. Ogni autorizzazione, è riferita ad un solo veicolo e, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 7 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e all'art. 9 della L.R. n. 20/1995 vigente normativa.
2. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Ufficio comunale competente, preventivamente all'inizio dell'attività ed in corso di variazione, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. La comunicazione autocertificata deve contenere i dati anagrafici, gli estremi della iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme

giuridiche indicate dall'art. 7 della L. n. 21/1992.

4. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. Il conferimento dell'autorizzazione ad uno dei predetti organismi deve essere richiesto da parte del titolare dell'autorizzazione. La richiesta, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'organismo interessato, dovrà recare espressamente la sua denominazione, sede legale, codice fiscale e partita Iva (se diversa), estremi di iscrizione al registro imprese per l'attività di trasporto di persone, atto costitutivo e statuto, iscrizione nel ruolo dei conducenti ai quali si vuole affidare la guida del mezzo e contenere l'assenso dell'organismo stesso, onde accettare il trasferimento.

6. Il Settore competente, esaminati gli atti, concederà, in caso di riscontro positivo degli accertamenti, il proprio consenso al trasferimento, a seguito del quale si procederà alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento dell'autorizzazione, allegando:

a) estremi dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato (in attesa degli estremi di registrazione, è consentito allegare certificazione notarile riguardo all'atto in corso di registrazione);

b) generalità degli ulteriori conducenti del veicolo ed estremi della loro iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992;

c) dichiarazione di essere esente da tutti gli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10, comma 1, resa da parte di tutti i soggetti tenuti (legale rappresentante e gli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione), a norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia).

7. Sottoscritto l'atto, l'organismo collettivo dovrà chiedere al Comune l'intestazione del titolo autorizzatorio che verrà rilasciato dal Responsabile del Settore competente.

6. Le variazioni della forma giuridica, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate al settore competente competente dal legale rappresentante dell'organismo collettivo interessato mediante apposita comunicazione autocertificata.

Art. 8 - Tariffe

1. Sulla base dei criteri di calcolo previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20/4/1993 e s.m.i. , i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio di cui al presente regolamento, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati presso il Servizio comunale competente prima dell'inizio dell'attività; le loro variazioni e aggiornamenti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso il Settore competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

4. Le tariffe minima e massima devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo.

5. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

6. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento, è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire tra l'uscita dalla

rimessa e la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio.

7. Il trasporto delle carrozzine per bambini e di quelle per disabili, dei cani-guida per non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

CAPO III - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente regolamento, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani condizioni di reciprocità per l'esercizio di attività analoghe;

b) essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio di trasporto di persone non di linea di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e all'art. 9 della L.R. n. 20/1995

d) essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;

e) essere fisicamente idoneo al servizio;

f) essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing), del veicolo per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

g) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale, sono effettuate le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente;

h) qualora cittadini stranieri, essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;

i) essere munito di assicurazione, prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

j) non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei 5 anni precedenti;

k) non essere, relativamente al servizio N.C.C. di cui al presente regolamento, titolare di più di n. 1 autorizzazione di che trattasi;

I requisiti di cui ai punti f) g) i) possono essere posseduti fin da subito in sede di presentazione dell'istanza o comunque posseduti e dimostrati in esito all'assegnazione della licenza

2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

a) essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) l'essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa o sottoposto a misure amministrative di sicurezza

c) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 (due) anni, salvo i casi di riabilitazione;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente, anche nell'ambito di altri comuni;

f) essere titolare di licenza di taxi, anche se rilasciata da altro comune.

Nel caso di organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. n. 21/1992 i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soci in caso di società di persone e negli altri casi di società o di organismo dagli Amministratori.

Cio' vale anche per institori, direttori e tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 11 - Numero delle autorizzazioni

1. Il contingente delle autorizzazioni viene determinato in base alla programmazione regionale e provinciale dei servizi, di cui all'art. 7 della L.R. n.20/1995, per il servizio di N.C.C. assegnato a ciascun Comune (per il Comune di Melzo n. 7 autorizzazioni di cui n. 6 già assegnate).

2. Il successivo adeguamento del numero delle autorizzazioni sarà effettuato con cadenza triennale, fatta salva diversa nuova disposizione della Regione in materia di programmazione dei servizi.

CAPO IV - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di cui al presente regolamento sono rilasciate in seguito a pubblico concorso.

2. Il concorso deve essere indetto entro 120 giorni:

- dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento;

- dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Il relativo bando, approvato con determinazione del Responsabile del Settore competente, è pubblicato per intero all'Albo Pretorio per 30 giorni e sul sito internet del Comune e facoltativamente per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

4. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede alla approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 13 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per ottenere l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni;

c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di inoltro della stessa ed eventuali documenti da produrre;

d) le cause di irricevibilità e di rigetto della domanda;

e) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, iscrizione a liste di mobilità, figli a carico ecc.) e dei criteri di valutazione;

f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione, la validità e l'utilizzo della graduatoria;

g) le indicazioni per il reperimento della modulistica e informazioni.

Art. 14 - Assegnazione licenza per soli titoli

1. Il Responsabile del Settore competente provvede alla valutazione delle domande e dei titoli preferenziali come di seguito specificato, cio' ai fini dell'assegnazione della licenza:

- servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, prestato per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi consecutivi o essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo: 5 punti. Per ogni ulteriore semestre verranno aggiunti punti 0,50. Le frazioni inferiori al semestre non saranno valutate;
 - non avere altre autorizzazioni di N.C.C.: punti 3;
 - diploma di Laurea ordinaria: punti 2;
 - diploma di Laurea triennale: punti 1;
 - diploma di scuola media superiore: punti 0.50;
 - figli a carico: punti 1 per ognuno di essi;
 - iscrizione a liste di mobilità: punti 1.
2. A parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio della minore età (ex art. 2 – comma 9 – L. n. 191/1998).
3. La graduatoria di concorso è approvata dallo stesso Responsabile del Settore competente ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed ha validità di due anni dalla data di approvazione.
4. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima sino al suo esaurimento, nel rispetto delle posizioni di merito.

Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Settore competente, entro 30 giorni dalla adozione dell'atto di approvazione della graduatoria, dà comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione al vincitore o vincitori del concorso, assegnando loro un termine perentorio fino ad un massimo di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione della documentazione comprovante:
- la piena disponibilità del veicolo;
 - la disponibilità di una rimessa idonea nel territorio comunale conformemente a quanto indicato al precedente art. 4;
 - la dichiarazione che svolgerà esclusivamente l'attività prevista nell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. n. 21/1992 nel caso di imprenditori privati;
 - l'assicurazione, prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Il Responsabile del Settore competente provvede al rilascio del nulla-osta ai fini dell'eventuale collaudo del veicolo da adibire a servizio di N.C.C.
3. In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, il termine di novanta giorni potrà essere formalmente prorogato, per una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Qualora l'assegnatario non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, è considerato rinunciatario e si procede alla sua sostituzione con il successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore competente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.
6. Entro dieci giorni dalla immatricolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione N.C.C. deve depositare presso l'Ufficio comunale competente copia della carta di circolazione.

Art. 16 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di trasporto persone mediante noleggio di veicoli con conducente hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento, le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo, anche tramite la Polizia Locale, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO V - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile con il trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa nelle forme previste dalla legge.
2. Il subingresso per atto tra vivi è comunicato contestualmente dal titolare cedente e dal subentrante, che deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento ed è consentito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni del cedente :
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, o per intervenuto provvedimento di revoca della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
4. Il subingresso deve essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento, con la indicazione degli estremi dell'atto (eventualmente può essere allegato certificato notarile di intervenuta stipula dello stesso) e della sua registrazione, del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, dei dati identificativi e della documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. n. 21/1992, al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. (vedi art. 9)
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il trasferente deve dimostrare, entro sessanta giorni, di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione. In caso contrario, il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C.

Art. 18- Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni :
 - ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Deve essere comunque prodotta la rinuncia scritta da parte degli altri eredi aventi diritto a subentrare nell'attività;
 - ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, su autorizzazione del Responsabile del Settore competente, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo della sua presentazione, deve essere depositata in copia presso il medesimo Ufficio.
3. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà

uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto trasferiscano l'azienda o ramo d'azienda ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, da parte del subentrante e degli eredi deve pervenire al Comune, entro sessanta giorni dalla data della stipula dell'atto di trasferimento, pena la decadenza, la comunicazione di subingresso con la indicazione degli estremi dell'atto e della sua registrazione (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dello stesso), del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, dei dati identificativi e della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.

5. La mancata comunicazione di subingresso nei termini di cui ai precedenti commi, è considerata come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO VI - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI

Art. 19 - Caratteristiche e riconoscibilità dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, ai sensi del presente regolamento, devono:

- avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di assicurazione di cui all' art. 9, comma 1, lettera i);
- avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- avere un bagagliaio capace di contenere carrozzelle pieghevoli per disabili ed eventuali valigie dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- essere omologati per non più di nove posti, compreso il conducente;
- osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- essere in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, ivi comprese tutte le disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

2. Sui veicoli è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a riqualificare l'offerta del trasporto.

3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo leggibile dall'esterno recante la scritta "N.C.C. Noleggio da rimessa con conducente" ed essere dotati di una targhetta di materiale rigido preferibilmente di tipo metallico posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione, recante la scritta del Comune di Melzo e il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione N.C.C.

Art. 20- Sostituzione dei veicoli

1. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare al Comune competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso, il numero di telaio, mentre la targa può essere comunicata successivamente all'immatricolazione. L'Ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione, fatti salvi le verifiche e i

controlli sulla sussistenza dei requisiti.

2. Entro trenta giorni dalla immatricolazione, il titolare dell'autorizzazione N.C.C. deve depositare presso l'Ufficio comunale competente copia della carta di circolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività. L'Ufficio comunale provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

CAPO VII - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 21- Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro centoventi giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di comunicazione del subingresso. Tale termine potrà essere formalmente prorogato non oltre centoottanta giorni con apposito provvedimento del Responsabile del Settore e solo in caso di comprovata necessità dipendenti da cause oggettive che il Comune si riserva di valutare

Art. 22 - Sospensione volontaria dell'attività – Ferie ed aspettative

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. può interrompere il servizio annualmente per un massimo di trenta giorni lavorativi, anche in periodi frazionati. Ove il periodo di interruzione sia di durata superiore a quindici giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Comune.

2. Il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per:

- malattia certificata al Comune, entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- gravidanza e puerperio certificati al Comune, entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- assistenza ai figli minori con handicap gravi;
- eventuali altri casi di aspettativa, debitamente motivati, richiesti dall'interessato e concessi dal Responsabile del Settore competente.

Art. 23 - Cessazione

1. In caso di cessazione definitiva dell'attività, deve esserne data comunicazione al Settore competente entro trenta giorni, riconsegnando allo stesso l'originale dell'autorizzazione.

Art. 24 - Variazioni non soggette ad autorizzazione

1. Le variazioni della denominazione o ragione sociale dell'impresa, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate al Comune entro sessanta giorni.

2. Il cambio di residenza o di domicilio dei conducenti (noleggiatore, collaboratori familiari e dipendenti), la variazione dell'ubicazione della rimessa entro i confini del territorio comunale, devono essere comunicati al Comune entro il termine di venti giorni.

3. Eventuali notifiche delle Prefetture relative alla sospensione della patente o al ritiro della carta di circolazione, devono essere comunicate al Comune entro due giorni dalla notificazione.

Art. 25 - Obblighi del conducente

1. Durante l'espletamento del servizio il conducente N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie e applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione e copia del presente regolamento;

- d) presentare il veicolo all'Ufficio competente o alla Polizia Locale, quando richiesto, per le eventuali verifiche;
- e) avere abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- f) riparare immediatamente eventuali guasti al contachilometri e nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente;
- g) comunicare immediatamente all'Ufficio comunale competente o alla Polizia Locale i casi di impedimento all'esercizio dell'attività per incidenti stradali avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- h) depositare alla Polizia Locale, entro ventiquattro ore dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero del quale non si possa provvedere a restituzione immediata;
- i) seguire, salvo specifica richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, nel rispetto della disciplina vigente sulla circolazione stradale;
- j) caricare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- n) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti), salvo causa di forza maggiore;
- o) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- p) consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali il veicolo è omologato;
- q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- r) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- s) tenere a disposizione del cliente e di chiunque ne abbia interesse, le condizioni tariffarie minima e massima praticate e depositate presso l'Ufficio competente come previsto dall' art. 8.

Art. 26 – Diritto del conducente

1. Il conducente del veicolo destinato a noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, ha il diritto di:
- a) chiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare per l'utente una spesa rilevante. L'anticipo richiesto, comunque, non può essere superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente, quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente il risarcimento del danno arrecato in qualunque modo al

veicolo;

f) rifiutare il servizio, quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare all'interno del veicolo.

Art. 27 – Divieto per il conducente

1. E' fatto divieto al conducente di veicoli N.C.C. di:

- a) sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico in attesa della acquisizione del servizio,
- b) procurarsi utenza al di fuori della rimessa salvo quanto disposto dall'art. 4;
- c) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore, di evidente pericolo per l'incolumità propria o dei terzi;
- d) fumare, bere o consumare cibo durante l'esercizio del trasporto;
- e) usare, verso gli utenti ed i colleghi, comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti prima della corsa;
- g) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- h) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- j) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- k) custodire o trasportare animali propri;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- m) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti e assimilabili a quelli di linea;
- n) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- o) abbandonare i veicoli parcheggiati negli spazi di stazionamento di cui all'art. 5.

Art. 28 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare, mangiare e bere in vettura;
- b) gettare oggetti sia all'interno dell'abitacolo sia al di fuori di esso;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura o possibili incidenti;
- e) pretendere il trasporto quando esso, per la tipologia di oggetti o per le loro dimensioni, determini una violazione alla legislazione vigente;
- f) pretendere che il trasporto venga prestato in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada.

Art. 29 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di noleggio di cui al presente regolamento che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Settore competente, indicando gli estremi dell'autorizzazione N.C.C. e del veicolo.

2. Il Responsabile del Servizio sopra indicato procede agli accertamenti del caso in

collaborazione con la Polizia Locale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 30 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente o al sostituto alla guida, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità

Art. 31 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 32 - Collaborazione familiare e sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C., nello svolgimento del servizio, possono avvalersi, oltre ai dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti previsti per la professione ed iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile (impresa familiare).
3. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi e previdenziali.
4. Il titolare di autorizzazione, che nello svolgimento del servizio intenda avvalersi della collaborazione di familiari, deve preventivamente presentare al Comune la S.C.I.A. nella quale attesta di avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4, della L. n. 21/1992 e allegare la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, del possesso della patente di guida in corso di validità indicandone gli estremi e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. n. 21/1992;
 - b) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - c) certificato o autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
5. Qualora dall'esame della documentazione e dalle verifiche risulti la non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, il Responsabile del Settore competente dispone il divieto del proseguimento della collaborazione.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare e le variazioni relative ai dipendenti devono essere comunicate al Comune entro quindici giorni.
7. In caso di morte del titolare, gli eredi possono farsi sostituire, per un periodo massimo di due anni dall'evento, da sostituto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992. Qualora gli eredi siano minori, la sostituzione è ammessa fino al raggiungimento della maggiore età.
8. La sostituzione alla guida è inoltre ammessa anche nei casi di aspettativa concessa, per comprovati validi motivi, ai sensi del precedente art. 22.
9. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, che deve essere stipulato sulla base delle normative vigenti
10. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad

un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

11. L'utilizzo del sostituto dovrà essere preventivamente comunicato al competente ufficio

comunale, indicando il periodo di durata del rapporto di lavoro, che è regolato dalla vigente normativa.

Art. 33 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in essa la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

3. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso, i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità.

4. Il trasporto delle carrozine e degli altri supporti deve essere obbligatoriamente effettuato e senza la richiesta di alcun compenso ulteriore.

CAPO VIII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 34 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente al Comando di Polizia Locale, agli organi di polizia stradale così come individuati dalla legge.²⁶

Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;

b) sanzioni amministrative della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

2. Alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si procede ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente, da un collaboratore familiare o dal sostituto alla guida, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza alle norme del presente regolamento consistono nel pagamento delle somme di seguito indicate:

a) da Euro 83,00 a Euro 498,00

- per chiunque, privo di autorizzazione, perché mai ottenuta, sospesa, revocata o decaduta, esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente;

- per chiunque esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente con veicolo nel quale venga accertata la mancanza o inadeguatezza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

- per chiunque, privo dei requisiti previsti, esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita;

b) da Euro 50,00 a Euro 300,00

- per le violazioni di norme del presente regolamento non previste al precedente punto a).

5. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è sospesa dal Responsabile del Settore competente

a) da uno a novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. n. 20/1995, per la violazione di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b);

b) fino ad un massimo di sei mesi, nei seguenti casi:

utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;

violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

violazione di norme del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasportati e, in particolare, guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;

violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;

violazione delle norme riguardanti la determinazione e l'applicazione delle tariffe;

violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

6. Il Responsabile del Settore competente stabilisce il periodo di sospensione dell'autorizzazione avuto riguardo della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva, applicando le seguenti disposizioni:

a) all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento di sospensione;

b) l'interessato ha facoltà di presentare allo stesso Responsabile memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;

c) il predetto Responsabile, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, decide l'applicazione della sanzione della sospensione o l'archiviazione del procedimento.

Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti per l'attività di N.C.C.;

b) violazione delle norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 6;

c) violazione delle norme sul trasferimento delle autorizzazioni;

d) avere subito tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio;

e) avere effettuato il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. Il Settore competente trasmette copia del provvedimento agli Enti competenti

Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

a) quando il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;

b) quando, in caso di morte del titolare, gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 18 oppure quando, entro gli stessi termini, non abbiano provveduto a cedere il titolo autorizzatorio;

c) per esplicita rinuncia scritta da parte del titolare;

d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni.

2. Il Settore competente trasmette copia del provvedimento agli Enti competenti

Art. 38 - Effetti conseguenti alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indenni altri aventi causa.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del Regolamento

1. Relativamente ai requisiti ed ubicazione della rimessa sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite da parte dei titolari delle autorizzazioni attivate alla data di approvazione del presente regolamento, ma è fatto obbligo di adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 in caso di subingresso a qualsiasi titolo per atto tra vivi.

2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purchè compatibili.

Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 10 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni regolamentazione comunale esistente in materia ed in particolare il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 in data 24/04/1961.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.